


La nuova disciplina CFC italiana e la sua applicazione alle società controllate estere

Dalla teoria alla pratica, i riflessi della disciplina sulle controllate svizzere e le holding di partecipazioni estere



Massimo Caldara
Dottore commercialista,
Tavecchio Caldara & Associati, Milano



Marco Calcagno
Fiduciario commercialista,
GST Partners, Lugano

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 142/2018 ha trovato attuazione nell'ordinamento italiano la Direttiva ATAD, novellando la disciplina relativa alle CFC. La rinnovata disciplina CFC, oggetto di più interventi legislativi nel corso degli ultimi anni e ora maggiormente informata ai principi comunitari, se da un lato ha portato ad una semplificazione delle regole, dall'altro ha potenzialmente esteso il perimetro di applicazione. Nel presente contributo si intende capire i possibili effetti operativi con riferimento alle controllate estere residenti in Svizzera e, più in generale, alle cd. "holding" di famiglia stabilite in un Paese comunitario.

allineandosi ai principi comunitari, la normativa italiana relativa alle cd. "controlled foreign companies" (CFC). La disciplina, oggetto di diversi interventi dalla data della sua introduzione avvenuta per merito dell'art. 1 della Legge (L.) n. 342 del 21 novembre 2000, ha rinnovato in modo radicale l'art. 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), con efficacia a partire dal 2019 (o, più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018). Invariata è rimasta, in sostanza, la ratio della norma: vale a dire scoraggiare condotte in cui un soggetto residente in un Paese a maggiore fiscalità (l'Italia, in questo caso) trasferisce, mediante pratiche di pianificazione fiscale, quote sproporzionate di utili verso controllate estere beneficiarie, in virtù della normativa locale, di una tassazione minore. Il regime CFC, imputando i redditi conseguiti dalla controllata estera al soggetto controllante italiano, di fatto riporta il carico fiscale a quello che il contribuente avrebbe subito in Italia in assenza di una pianificazione fiscale tesa a lasciare maggiori margini laddove la fiscalità è minore.

Il nuovo testo cambia alle radici il regime CFC, facendo venir meno la notoria distinzione tra il regime delle CFC cd. "Black List" e quello della cd. "White List", che rappresentava sovente il punto di partenza per contribuenti e professionisti che si approcciavano alla tematica. Ora la disciplina italiana non distingue tra Paesi, quanto fra modelli di tassazione: i requisiti che fanno scattare l'assoggettamento al regime CFC sono i medesimi. Merito, dunque, del rinnovato art. 167 TUIR è senza dubbio quello di aver sganciato la normativa CFC dal collegamento alle diverse liste, peraltro oggetto di ripetuti cambiamenti nel corso degli anni, tali da rendere particolarmente difficile da parte degli operatori la loro gestione.

Il primo comma dell'art. 167 TUIR definisce con precisione la platea dei potenziali destinatari del regime CFC, i.e. le persone fisiche, le società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ex art. 5 TUIR), i soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società (IRES) (annoverati nell'art. 73, comma 1, lett. a, b e c TUIR), nonché le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d TUIR.

I. La nuova disciplina CFC italiana post recepimento della Direttiva ATAD	184
A. Il superamento della precedente normativa.....	184
B. Il requisito del controllo	185
C. Gli ulteriori requisiti: la tassazione effettiva e il conseguimento di taluni redditi.....	185
D. La disapplicazione del regime CFC e i presidi di controllo	186
II. I riflessi operativi sulle controllate svizzere	186
A. Le società con tassazione privilegiata.....	186
B. Le società con tassazione ordinaria: le aliquote dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche.....	187
C. Le società con tassazione ordinaria: l'impatto delle nuove misure fiscali	188
III. I riflessi operativi sulle holding di famiglia stabilite in uno Stato membro dell'UE	188
IV. Conclusioni.....	189

I. La nuova disciplina CFC italiana post recepimento della Direttiva ATAD

A. Il superamento della precedente normativa

Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 142/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 300 del 28 dicembre 2018, dando attuazione alla cd. "Anti Avoidance Directive" (ATAD), ha novellato,

B. Il requisito del controllo

Affinché scatti il regime CFC è necessario dapprima che venga soddisfatto il requisito del controllo. Si considerano infatti soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti in Italia allorché (in alternativa):

- a) sono controllati, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (c.c.)^[1], da parte di un soggetto indicato nel precedente paragrafo^[2];
- b) oltre il 50% della partecipazione agli utili dei soggetti esteri è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o tramite fiduciaria o interposta persona, da parte sempre di un soggetto di cui al precedente paragrafo^[3].

La norma, nonostante una prima lettura frettolosa possa dare una diversa interpretazione, trova dunque applicazione non solo in caso di controllo *strictu sensu*, mediante maggioranza dei voti in assemblea, bensì anche qualora il soggetto italiano sia solamente beneficiario della maggioranza degli utili del soggetto estero. Ciò ha particolare impatto in situazioni in cui l'assetto partecipativo prevede azioni di classe diversa, dove pur in assenza di un controllo in assemblea, in virtù di una favorevole distribuzione di utili prevista da azioni privilegiate è possibile che la normativa CFC trovi applicazione. Pare dunque corretto parlare, con riferimento alla normativa CFC in vigore, di un concetto ampliato di controllo. La norma prevede anche una presunzione, pare doversi leggere come assoluta, in virtù della quale si considerano in ogni caso soggetti controllati non residenti le stabili organizzazioni all'estero, anche qualora abbiano optato per il regime della cd. "*branch exemption*" (art. 168-ter TUIR)^[4].

C. Gli ulteriori requisiti: la tassazione effettiva e il conseguimento di taluni redditi

La seconda e la terza condizione necessaria, oltre al requisito del controllo "ampliato", riguardano la tassazione del soggetto estero controllato e il conseguimento di taluni redditi (cd. "*passive income*", ma non solo) al di sopra della soglia di un terzo dei ricavi totali. La novellata normativa ha, dunque, rispetto alle precedenti versioni, considerato la tassazione

[1] In sostanza, ai sensi dell'art. 2359 c.c. il controllo si concretizza quando vi è la maggioranza dei voti in assemblea ovvero in presenza di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ovvero qualora vi sia comunque un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Da notare che rientrano nel computo dei voti esercitabili in assemblea anche quelli spettanti a società controllate (cd. "controllo indiretto"), a società fiduciarie e a interposta persona.

[2] Le persone fisiche, le società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ex art. 5 TUIR), i soggetti passivi dell'IRES (annoverati nell'art. 73, comma 1, lett. a, b e c TUIR), nonché le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d TUIR.

[3] Cfr. nota 2.

[4] In termini pratici, il regime di *branch exemption* previsto dall'art. 168-ter TUIR, che prevede una totale esenzione degli utili (e delle eventuali perdite) delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti in Italia, deve fare comunque i conti con il regime CFC, giacché in presenza delle condizioni previste dall'art. 167 TUIR il reddito prodotto all'estero dalla *branch* sarà oggetto di imputazione alla casa madre italiana, a dispetto di quanto previsto dall'art. 168-ter TUIR.

effettiva come unico termometro da utilizzare per capire se vi sia un indebito vantaggio fiscale da eliminare mediante il meccanismo dell'imputazione dei redditi al soggetto italiano controllante. In particolare, l'applicazione del regime CFC richiede che il soggetto estero sia sottoposto ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato in Italia^[5].

Il confronto con la tassazione italiana comporta, inevitabilmente, l'onere di simulare il carico fiscale che il soggetto estero avrebbe subito in Italia, tenendo, quindi, conto delle variazioni in aumento e in diminuzione, rispetto al risultato civilistico, previste dalla normativa fiscale domestica. Tenere in considerazione le variazioni, specialmente in aumento, dettate dalla normativa fiscale significa che il confronto con il carico fiscale italiano non va limitato semplicemente all'aliquota nominale (24% di IRES, escludendo l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive [IRAP], in caso di controllata estera che svolge attività di impresa^[6]), ma dal carico fiscale effettivo italiano, su cui incide, quindi, ad es., la limitata deducibilità di alcuni costi che, invece, all'estero trovano pieno o maggiore riconoscimento (ad es., la limitata deducibilità degli interessi passivi e delle spese di rappresentanza, le diverse quote di ammortamento, ecc.). La seconda condizione che deve ricorrere, unitamente alla tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, è che oltre un terzo dei proventi realizzati dal soggetto estero rientri nelle seguenti categorie reddituali^[7]:

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;

[5] L'art. 167, comma 4, lett. a TUIR richiama un emanando provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe individuare i criteri per poter effettuare, in modalità semplificata, il confronto con la tassazione effettiva italiana.

[6] Questa precisazione pare opportuna giacché il tenore letterale del novellato comma 7 dell'art. 167 TUIR in commento pare, secondo alcune attente e prime interpretazioni, potersi leggere nel senso che il reddito estero della controllata CFC vada ricalcolato secondo le regole IRES solamente qualora la controllata estera svolga attività commerciale, mentre andrebbe calcolato secondo, ad es., le regole previste dagli enti non commerciali in assenza di un'attività commerciale della controllata estera. Secondo tale lettura, la novellata locuzione "*i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati a seconda delle sue caratteristiche*", avendo eliminato il precedente chiaro riferimento ai soggetti residenti titolari di reddito di impresa, andrebbe dunque interpretata nel senso che ora occorre dapprima verificare la tipologia di attività del soggetto estero controllato (attività commerciale o meno) e successivamente, in sede di imputazione dei redditi per trasparenza, seguire le specifiche regole previste per la categoria (*in primis*, enti commerciali *versus* enti non commerciali).

[7] Per agevolare l'individuazione dei servizi con valore economico scarso o nullo l'art. 167, comma 4, lett. b, n. 7 TUIR rimanda al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) emanato il 14 maggio 2018 ai sensi dell'art. 110, comma 7 TUIR, in materia di prezzi di trasferimento. Si veda, in particolare, l'art. 7 del citato Decreto, che considera come servizi a basso valore aggiunto quei servizi che: (1) hanno natura di supporto; (2) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale; (3) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi; (4) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio. Tuttavia lo stesso Decreto precisa che non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti, vale a dire i suoi clienti.

- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da *leasing* finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita cd. "*intercompanies*" di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi cd. "*intercompanies*", con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Come si noterà, appare riduttivo parlare di *passive income*, giacché il novero delle categorie reddituali che, se al di sopra della soglia di un terzo, fa scattare il regime CFC al ricorrere delle altre condizioni è ben più ampio, comprendendo non solo i servizi e le compravendite *intercompanies*, bensì anche i redditi derivanti da attività bancaria e finanziaria. Di fatto, questa misura estende il perimetro della disciplina CFC a controllate in Paesi esteri (ad es., facenti parte dell'Unione europea [UE]) ai casi in cui l'attività dell'impresa estera non generi – o ne generi solo in parte – *passive income*.

Al ricorrere delle condizioni sopra descritte il soggetto controllante italiano dovrà, quindi, imputarsi per trasparenza il reddito realizzato dal soggetto estero, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili (e, quindi, non in base ai diritti di voto), salvo possa dimostrare lo "*svolgimento di un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali*" ai sensi del comma 5.

Tale esimente dovrebbe limitare un'applicazione generalizzata della nuova disciplina CFC, essendo il riferimento all'attività economica effettiva più esteso rispetto a quello prima vigente, relativo ad "*attività industriale o commerciale*".

Particolarmente delicato è il caso di una *holding* che se, da un lato, può svolgere un'attività economica effettiva, dall'altro non richiede di norma il ricorso a personale, attrezzature, attivi e locali come una qualunque altra società.

Per evitare indebite duplicazione d'imposta, il regime CFC ammette il riconoscimento del credito d'imposta relativo alle imposte assolate all'estero dalla controllata e mantiene al comma 10 la previsione in base alla quale gli utili distribuiti dai soggetti controllati esteri non concorrono alla formazione del reddito del soggetto controllante italiano fino a concorrenza dei redditi tassati per trasparenza in capo al soggetto italiano proprio in applicazione del regime CFC.

D. La disapplicazione del regime CFC e i presidi di controllo

Non da ultimo, il novellato art. 167 TUIR mantiene dei presidi a favore del contribuente, ammettendo per l'esimente di cui al comma 5 la possibilità – e non più l'obbligo – di richiedere interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei contribuenti al fine di dimostrare che il soggetto controllato estero svolge un'attività economica

effettiva, mediante impiego di personale, attrezzature e locali, difettando dunque il disegno, che la norma vuole invece combattere, di localizzare elusivamente all'estero degli utili al fine di beneficiare di un limitato onere fiscale in Italia. Ulteriore e nuovo presidio a favore dei contribuenti è previsto dal comma 11 dell'art. 167 TUIR, che obbliga l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento ravvisando l'applicabilità del regime CFC, di notificare al contribuente un apposito avviso dandogli la possibilità di fornire entro 90 giorni le prove per la disapplicazione della disciplina CFC, nonostante ne ricorrano le condizioni formali.

Per contro, va sottolineato che l'Agenzia delle Entrate si è riservata il diritto di monitorare le situazioni potenzialmente soggette alla disciplina CFC, imponendo ai contribuenti l'obbligo di segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere per cui ricorrono le condizioni per l'applicazione del regime CFC. Inoltre, non vi è da dimenticare che l'Agenzia delle Entrate ha, e avrà, pieno accesso ad una serie di informazioni grazie al *Common Reporting Standard* (CRS). Si pensi, ad es., al caso in cui una "*controlling person*" residente in Italia abbia una partecipazione di controllo in una società estera qualificabile come *Passive Non-Financial Entity* (NFE) o *Financial Institution* (FI) e, rispettivamente, con attività finanziarie o domiciliata in una giurisdizione partecipante.

II. I riflessi operativi sulle controllate svizzere

Dopo aver brevemente presentato il nuovo regime CFC italiano si cerca ora di valutare le conseguenze pratiche con riferimento alle imprese residenti in Svizzera e controllate da soggetti italiani.

A. Le società con tassazione privilegiata

La Riforma III dell'imposizione delle imprese prima[8], il Progetto fiscale 17 (PF17)[9] poi, hanno rimarcato il cammino della Svizzera verso una sostanziale riforma della tassazione delle imprese, che ha preso le mosse dalle pressioni dell'UE (leggasi, *in primis*, minaccia dell'inserimento della Svizzera in una nuova lista nera) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)/G20 (in particolare, si veda il Piano d'azione del *Base Erosion and Profit Shifting* [BEPS] recante l'obiettivo di lottare contro le erosioni e i trasferimenti di utili). Posto dunque che le cd. "società a tassazione privilegiata" (nonché le cd. "*società principal*" e le cd. "*Swiss finance branch*") hanno ormai un orizzonte temporale segnato[10], è necessario includere nelle presenti considerazioni non solo le conseguenze della RFFA (che avrà un impatto a tendere), ma anche le predette società aventi un regime di favore perché la nuova normativa CFC potrebbe facilmente trovare

[8] Respinta dal Popolo il 12 febbraio 2017.

[9] A seguito dell'inserimento nel PF17 da parte del Consiglio degli Stati di una compensazione sociale a favore del finanziamento dell'AVS (*i.e.* l'assicurazione vecchiaia o 1° pilastro), la riforma ha cambiato nome. Il 28 settembre 2018, infatti, l'Assemblea federale ha approvato la Legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (Legge RFFA). Vista la riuscita del referendum, come per la Riforma III dell'imposizione delle imprese, anche su questo oggetto il Popolo sarà chiamato a votare.

[10] In attesa del risultato della votazione sulla Legge RFFA, prevista per il 19 maggio 2019.

applicazione, almeno per il 2019, anche per quest'ultime fin tantoché beneficiano di una tassazione privilegiata^[11]. *Rebus sic stantibus*, in Svizzera le società a statuto speciale quali società *holding*, di amministrazione e ausiliarie (art. 28 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]) godono, come noto, del beneficio di non versare a livello cantonale e comunale le imposte sugli utili societari, o di pagarle in misura estremamente ridotta, mentre sono tassate in misura piena a livello federale. Passando ai numeri, si è stimato che la tassazione effettiva riservata alle società con tassazione privilegiata oscilla, in base al Cantone e al Comune di domicilio, tra il 7,83% e il 12%, tenendo conto dell'effetto dato dalla deducibilità delle imposte dall'utile imponibile (infatti, l'aliquota nominale dell'imposta federale diretta è del 8,5%)^[12].

Pare, dunque, piuttosto evidente come un'eventuale controllata svizzera beneficiaria di una tassazione privilegiata possa ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina CFC. A simili conclusioni si giunge con riferimento alle società principali (*principal*), le quali beneficiano di una limitata imponibilità dell'utile conseguito sui tre di livelli di tassazione (federale, cantonale, comunale) in virtù di quanto previsto dalla Circolare n. 8 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In sostanza, la predetta Circolare ammette la parziale imponibilità dell'utile in Svizzera ritenendo che parte di tale utile sia riferibile ad uno stabilimento di impresa estero, sebbene sia contabilizzato nei bilanci dell'impresa svizzera. Questa fattispecie, più complicata rispetto a quanto previsto per le società con statuto privilegiato, rende più difficile fare un'astrazione generale del carico fiscale effettivo, perché è molto *on a case by case basis*. In modo analogo, gli stabilimenti finanziari di imprese (*Swiss Finance Branch*), il cui regime fiscale è figlio della prassi dell'AFC e non di provvedimento normativo, sono quelle società attive nella concessione di prestiti infragruppo ed in parte nel *cash pooling* cui viene concessa una parziale imponibilità in Svizzera degli utili conseguiti. Riprendendo i dati presentati dal Consiglio federale, è stato stimato che il carico effettivo delle *Swiss Finance Branch* sia inferiore al 10%^[13]. Pertanto, anche con riferimento alle società *principal* e alle *Swiss Finance Branch* pare piuttosto

evidente che la condizione posta dall'art. 167 TUIR relativa alla tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana può facilmente essere soddisfatta qualora la controllata svizzera sia beneficiaria di questo tipo di tassazione. Resta inteso che al fine di verificare l'applicabilità del regime CFC nel caso specifico rimane comunque necessario che le altre condizioni previste dall'art. 167 TUIR siano soddisfatte.

B. Le società con tassazione ordinaria: le aliquote dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche

L'inevitabile abrogazione degli statuti fiscali speciali porterà verosimilmente ad un'accresciuta concorrenza fiscale tra i Cantoni, i quali non solo cercheranno di incentivare le società con tassazione di favore a rimanere nel territorio cantonale grazie ad una generalizzata riduzione delle aliquote applicabili all'utile delle persone giuridiche^[14], ma cercheranno anche di attrarre nuove imprese da altri Cantoni e dall'estero per far fronte alle partenze di qualche contribuente.

Attualmente, la tassazione effettiva in alcuni Cantoni^[15] è già di poco superiore al 50% della tassazione IRES italiana, si pensi, ad es., a Cantoni storicamente molto attrattivi come Lucerna (12,32%), Nidvaldo (12,67%) o Zugo (14%), e richiede pertanto una riflessione sulla possibile applicazione del regime CFC, giacché è sufficiente qualche variazione in aumento del bilancio fiscale rispetto a quello civilistico, secondo le regole italiane, per soddisfare il requisito della effettiva tassazione estera inferiore alla metà rispetto a quella dei soggetti IRES. La prospettata riduzione delle aliquote per l'imposta sull'utile delle persone giuridiche nella quasi generalità dei Cantoni comporta un incremento del perimetro di attenzione proprio perché, stando alle informazioni disponibili, la media della tassazione effettiva in Svizzera *post* RFFA dovrebbe attestarsi attorno al 13,91%^[16]. Ciò significa che in diversi Cantoni la tassazione effettiva si aggirerà attorno al 12-13% (Nidvaldo, Sciaffusa, Zugo, Lucerna, Glarona, Svitto, Uri in testa) avvicinandosi dunque alla soglia del 12%^[17]. Ciò comporta che il requisito previsto dal comma 4, lett. *a* dell'art. 167 TUIR sia facilmente raggiunto in presenza, ad es., di una più stringente normativa italiana sulla deducibilità dei costi.

In Canton Ticino, a fronte di un'attuale tassazione effettiva del 20,95%^[18], che nella più parte dei casi crea un cuscinetto di sicurezza, si potrebbe scendere ad una tassazione effettiva del 16% circa sull'utile societario^[19]. Considerando l'effetto del moltiplicatore comunale, che nelle località più *appealing* per le aziende incide in misura favorevole, specie se combinato con la proposta di moltiplicatore comunale differenziato tra persone

[11] Oltremodo, va sottolineato che in virtù del richiamo fatto dal nuovo art. 167 TUIR al concetto di tassazione effettiva, anche l'uscita dal regime di tassazione agevolata non comporterebbe *ex se* la disapplicazione del regime *de qua* proprio perché occorre verificare il livello effettivo di tassazione. A livello cantonale sono, infatti, già state previste misure di accompagnamento all'uscita dei regimi privilegiati al fine di mitigare, a favore delle aziende, il passaggio alla fiscalità ordinaria. In particolare, la Circolare della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino n. 29 del maggio 2017, prevedendo la possibilità di rivalutare le riserve occulte (cd. "step-up"), consente di fatto di avere un carico fiscale mitigato per i successivi anni grazie all'ammortamento dei valori rivalutati. In assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche gli effetti di questa misura straordinaria dovrebbero essere presi in considerazione al fine di calcolare il carico fiscale effettivo.

[12] Si veda MARCO BERNASCONI/DONATELLA NEGRINI/SAMUELE VORPE, Progetto fiscale 17 e strategie cantonali, Analisi della situazione intercantonale e conseguenze per il Canton Ticino, Mandato dell'Associazione industrie ticinesi (AITI) conferito al Centro competenze tributarie della SUPSI, Manno, 7 giugno 2018, p. 15.

[13] Si veda Messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, del 5 giugno 2015, n. 15.049, in: FF 2015 4133, p. 4227.

[14] Poiché le società a tassazione privilegiata passeranno ad una tassazione ordinaria, una riduzione delle aliquote ordinarie risulta necessaria al fine di attenuare lo *shock* di tale passaggio.

[15] Dati riferiti al 2017, da verificare in base al Comune di sede dell'impresa.

[16] Cfr. BERNASCONI/NEGRINI/VORPE (nota 12), p. 35.

[17] Si veda Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), del 21 marzo 2018, n. 18.031, in: FF 2018 2079, p. 2192 s.

[18] Nel capoluogo Bellinzona. Moltiplicatore 2018: 93%.

[19] Sempre considerando il capoluogo di Bellinzona.

giuridiche e fisiche[20], in alcune situazioni la fatidica soglia del 12% non sarebbe così lontana per le imprese domiciliate nei Comuni con moltiplicatore più contenuto (Cadempino[21], Bioggio[22], ecc.).

C. Le società con tassazione ordinaria: l'impatto delle nuove misure fiscali

Parallelamente ad una generalizzata riduzione delle aliquote dell'imposta sull'utile, al fine di rafforzare l'attrattiva fiscale della Svizzera a fronte dell'inevitabile eliminazione dei regimi a tassazione privilegiata, si è cercato di prevedere misure premiali, sia a livello federale (RFFA) sia, in parte, a livello cantonale (ad. es. per il Canton Ticino, si veda la Riforma cantonale fiscale e sociale approvata dal Popolo nell'aprile del 2018), con incidenza sul livello di tassazione effettiva.

Due, in particolare, sono le misure premiali previste dal legislatore federale, vale a dire il cd. "Patent box" e la "superdeduzione delle spese di ricerca e sviluppo" (R&S). Il Patent box (art. 24b cpv. 1 LAID[23]), già in vigore in diversi ordinamenti all'interno dell'UE tra cui l'Italia, prevede in sostanza un abbattimento fino al 90% dell'utile netto, ai fini dell'imposta cantonale, derivante dallo sfruttamento di brevetti e diritti analoghi. Per contro, a livello federale, gli utili affluenti da brevetti e diritti analoghi continueranno ad essere tassati in modo integrale. Da notare che sarebbero ammessi nel Patent box brevetti e diritti analoghi, mentre rimarrebbero esclusi i marchi in quanto non compatibili con gli standard internazionali dell'OCSE. La misura relativa alle ulteriori deduzioni delle spese di R&S (art. 25a cpv. 1 LAID[24]), la cui adozione è facoltativa per i Cantoni, prevede la possibilità di una superdeduzione per le spese per il personale direttamente imputabili a ricerca e sviluppo (supplemento del 35%) e delle spese per le attività di R&S fatturate da terzi (80%). La norma prevede che la riduzione fiscale complessiva dovuta alla superdeduzione e al Patent box non possa eccedere il 70% dell'utile imponibile, sempre a livello cantonale, dando tuttavia agli stessi Cantoni la possibilità di stabilire un livello di imposizione minima più elevato[25].

[20] Si veda la proposta del Governo del Canton Ticino del 21 dicembre 2016 (in: <https://www3.ti.ch/CAN/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-467317431393.pdf> [consultato il 03.04.2019]) e, in seguito, l'iniziativa parlamentare del 4 maggio 2018 presentata da Area Liberale e UDC (<http://www.arealiberale.ch/upload/multimedia/2018.05.04.08.24.038650.pdf> [consultato il 03.04.2019]). Da notare che già in altri Cantoni è in vigore un moltiplicatore comunale differenziato tra persone fisiche e giuridiche (Zurigo, Berna, Basilea Campagna, ecc.) proprio al fine di incentivare aree a vocazione industriale e commerciale.

[21] Moltiplicatore 2018: 60%.

[22] Moltiplicatore 2018: 59%.

[23] "Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore".

[24] "Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale".

[25] Per più dettagli in merito alle due misure, si veda SHARON CINA, *Vademecum per il Patent box e la Superdeduzione per spese di ricerca e sviluppo ai sensi della RFFA*, in: NF 1/2019, pp. 17-26.

In assenza di ulteriori chiarimenti, e considerando il margine di apprezzamento lasciato ai Cantoni, cercare di quantificare il carico di tassazione effettiva cui beneficerebbero le controllate svizzere che dovessero optare per le misure fiscali brevemente descritte nel paragrafo precedente è un esercizio piuttosto complicato. Ben si intuisce, tuttavia, che qualora il Cantone concedesse, ad es., un abbattimento del 70% dell'utile netto imponibile, la tassazione effettiva sui tre livelli (federale, cantonale e comunale) potrebbe, per le società "innovative", molto probabilmente essere inferiore alla metà di quella italiana.

III. I riflessi operativi sulle holding di famiglia stabilite in uno Stato membro dell'UE

Non da ultimo nel presente contributo si vuole analizzare l'impatto della novellata normativa CFC sulle holding di famiglia stabilite in uno Stato membro dell'UE. Come già anticipato, il nuovo art. 167 TUIR estende l'ambito di applicazione alle controllate estere, sebbene residenti in uno Stato membro dell'UE, sempreché ricorrano le condizioni descritte nel primo capitolo. Ciò ha notevolmente ampliato il raggio di azione della disciplina CFC alle controllate domiciliate nell'UE, giacché la precedente versione della normativa si applicava unicamente qualora la controllata conseguiva in prevalenza *passive income* (cd. "CFC white"), mentre ora si applica in presenza di uno o più dei proventi elencati nel comma 4, lett. b dell'art. 167 TUIR. In questa sede ci vuole invece soffermare al caso, piuttosto comune nella prassi, della holding di famiglia stabilita in uno Stato membro dell'UE e controllata da un soggetto italiano.

Si pensi all'ipotesi di un soggetto italiano, o meglio una famiglia[26], che controlla una società di capitali comunitaria (p. es. una *société anonyme* lussemburghese o una BV olandese) come holding per detenere le partecipazioni nelle società operative del gruppo dislocate a loro volta in diversi Stati[27]. I regimi fiscali delle giurisdizioni storicamente vocate ad accogliere le holding di partecipazioni ammettono, al ricorrere di determinati requisiti, una completa esenzione sui dividendi derivanti dalle partecipazioni, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Sovente, inoltre, queste giurisdizioni prevedono una più generosa quota di deducibilità degli interessi passivi e/o non hanno adottato una normativa specifica contro la cd. "thin capitalization", consentendo di fatto un vantaggio fiscale anche su operazioni di finanziamento infragruppo. Passando al confronto con il regime italiano per capire se la tassazione della controllata estera sia inferiore alla metà di quella che si avrebbe in Italia, occorre ricordare come il TUIR, già dalla cd. "Riforma Tremonti" del 2003, prevede un regime di *participation exemption*, sebbene non integrale, sui dividendi (art. 89 TUIR) e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (art. 87 TUIR) sempreché alcune condizioni siano rispettate.

[26] Si ritiene infatti ancora applicabile il Decreto Ministeriale (D.M.) del 21 novembre 2001 n. 429, in cui si chiarisce che al fine della determinazione del controllo, per le persone fisiche occorre tenere conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5 TUIR, vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

[27] In questa sede ci si sofferma sulla possibile applicazione del regime CFC a livello di holding, ma occorrerebbe verificare anche a livello delle società operative indirettamente controllate.

Facendo un esempio concreto: il dividendo percepito dalla controllata estera che beneficia di una completa esenzione non sconta alcuna tassazione all'estero, mentre secondo le regole del TUIR il dividendo sconterebbe un'imposta pari all'1,2% (quota imponibile pari al 5% moltiplicata per l'aliquota IRES del 24%). Pare, dunque, evidente che la tassazione effettiva della controllata sia più che inferiore della metà dell'imposizione che avrebbe subito in Italia e pertanto potrebbe trovare applicazione il regime in commento. In questo caso il soggetto controllante italiano sarà tenuto ad imputarsi il reddito conseguito dalla controllata estera, ricalcolato secondo le regole fiscali italiane. Trattandosi di un dividendo, qualora le condizioni previste dall'art. 89 TUIR siano rispettate, solamente il 5% del dividendo sarà da assoggettare ad aliquota IRES o IRPEF, comunque non inferiore al 24%^[28].

Al di fuori di questo caso dove l'applicazione della disciplina CFC potrebbe risultare conveniente, è comunque data la possibilità (con o senza interpello) di fare valere l'esimente dello svolgimento di un'effettiva attività economica della controllata estera, mediante "l'impiego di personale, attrezzature, attività o locali". Di non agevole immediatezza è tradurre questo principio nella concreta realtà, tuttavia appare corretto sostenere che qualora la *holding* estera si avvalga di una propria organizzazione per esercitare concretamente l'attività caratteristica di direzione e coordinamento delle partecipate del gruppo (si pensi, ad es., alle attività di finanziamento centralizzato, gestione e registrazioni di *Intellectual Property* a favore delle società del gruppo, ecc.) la disciplina CFC possa essere disapplicata^[29].

IV. Conclusioni

La rinnovata disciplina CFC italiana, recependo la Direttiva ATAD, ha indubbiamente il merito di risultare maggiormente allineata alle normative in vigore negli altri Stati membri dell'UE, avendo abbandonato la distinzione tra giurisdizioni *black* e *white*. Se da un lato il nuovo art. 167 TUIR estende l'ambito soggettivo e territoriale di applicazione della disciplina CFC, dall'altro fornisce ora al contribuente maggiori garanzie consentendogli di far valere l'esimente senza dover interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda le ripercussioni che la novellata disciplina CFC esplica con riguardo all'ordinamento svizzero, merita di essere sottolineato come il cambiamento in corso, con il sostanziale passaggio dalle società a tassazione privilegiata ad una programmata riduzione generalizzata delle aliquote, richieda una riflessione sia sulle catene partecipative esistenti sia su quelle future.

[28] Come detto, sempre che il soggetto controllato non abbia le caratteristiche di un ente non commerciale, nel qual caso la quota imponibile sarebbe pari al 100%. È questo un aspetto certamente critico, scaturito dalla nuova formulazione della norma, che dovrà auspicabilmente essere oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana.

[29] Si veda, sul punto, la Circolare 10 del 2017 di Assonime in tema di *holding* statica *versus* dinamica.

In termini pratici, poiché la tassazione effettiva potrebbe far scattare nella maggior parte dei casi l'applicazione della disciplina CFC, occorrerà verificare se le controllate svizzere siano mere strutture artificialmente collocate all'estero, oppure siano dotate di una reale sostanza (uffici, personale, ecc.): di fatto ribadendo un approccio già tracciato da diversi anni in ambito comunitario di "substance over the form".